

RIDUZIONI TARI

previste dal vigente regolamento comunale, come di seguito indicate:

- ☐ 10% abitazioni con unico occupante
- ☐ 10% abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo
- ☐ il tributo è ridotto della sola parte variabile nel caso di locali non occupati ed effettivamente non utilizzati (per un periodo superiore a sei mesi) e privi di almeno un'utenza ai servizi di rete
- ☐ riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

(****) le riduzioni tariffarie decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, previa presentazione di apposite documentazioni, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.